

Comune di Patù (LE)
Revisore unico
Verbale n. 1 del 15/04/2022

Oggetto: Parere relativo alla Proposta di deliberazione n. 1 del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024.

Il Revisore unico, dott. ssa Patrizia Leone, nato a Roma il 26/06/1973, con studio in Cavallino, Piazza Castromediano 18, codice fiscale LNEPRZ73H66H501W, nominato revisore dei conti di codesto Ente per il triennio 2021-2024 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2021,

VISTI

- Part. 39, comma 1, della Legge n. 449/97;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, 36 del Dlgs. n. 165/01;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- - Part. 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- - Part. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019
- - Part. 3 del Dl. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
- - Part. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- Part. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- la Proposta di deliberazione in oggetto e esaminati i relativi allegati;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio _____ dell'Ente sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio ____ dell'Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO

- che Part. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul turn-over dei dipendenti cessati, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.

- che il Dm. 17 marzo 2020- "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:
 - all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
 - all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede : "*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*";
 - all'art. 5, comma 1 prevede che "*In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2*";
 - all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede "*per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*".
- che l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 17 marzo 2020, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/10 come modificato dal Dl. n. 90/14, in base al quale "*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di*

lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

(omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

ATTESTATO

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato da questo organo di revisione.

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale sulle spese correnti, anno 2020, è pari al 21,73%, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 fascia b) pari al 28,60%;

ATTESTATO

che le previsioni del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 operano nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di programmazione finanziaria.

Ciò premesso,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/01, parere favorevole all'adozione della delibera di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024.

Li 15/04/2022

Il Revisore Unico

Dott.ssa Patrizia Leone

